

VERBALE

delle deliberazioni del

CONSIGLIO DIRETTIVO

Copia

n. 43

del 02/04/2026

OGGETTO: istanza per attività sala da ballo/discoteca. comune di Sirolo ditta Casacon_ autorizzazione

L'anno duemilaventisei il giorno due del mese di aprile alle ore 16,30 nella sala delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l'intervento dei signori:

CONTE Luigi	- Presidente
CIRCELLI Giacomo	- Vicepresidente
CAPUTO BARUCCHI Vincenzo	- Consigliere
CICCARELLI Anna Maria	- “
MENGARELLI Alessandro	- “
PAOLUCCI Mario	- “
PINI Federico	- “
STACCHIOTTI Gilberto	- “

Sono assenti i consiglieri: CAMPAGNOLO Elena e TEMPERINI Valerio

e con l'assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- Il documento istruttorio è parte integrante del presente deliberato,
- Di autorizzare in via sperimentale per 24 mesi l'attività di "sala da ballo, discoteche e locali assimilabili", ditta Casacon srl con locale ubicato in via Bosco 2 (ex Conchiglia Verde) con le seguenti prescrizioni:

- Il massimo rispetto delle limitazioni dichiarate nel documento redatto in data 05/03/2026 a firma tecnico competente Dott. Paolo Carotti in quanto funzionali al rilascio della presente autorizzazione.

- i sei diffusori satelliti individuati con le sigle S13, S14, S15, S16, S17 e S18 più prossimi alla zona di Riserva Orientata siano tarati con una emissione massima verso le zone di Riserva Orientata che, soprattutto nelle ore immediatamente dopo il tramonto, si avvicini nella zona di Riserva orientata al rumore di fondo naturale e cioè sotto i 50 dB.

Di richiedere al Comune l'invio dell'esito dei controlli successivi all'autorizzazione, auspicati implicitamente dallo stesso TAR Marche, in particolare quelli con riscontri "sul campo" che possono implicare una non piena attendibilità della relazione di impatto acustico previsionale ("inattendibilità che va però adeguatamente dimostrata dall'amministrazione competente" pag. 17 sentenza TAR Marche);

Di chiedere al Comune nell'ambito delle proprie competenze in materia di regolamentazione della circolazione stradale al fine di ridurre il rischio di incidenti stradali con la fauna vagante in particolare con i cinghiali, che nelle ore notturne hanno maggiore attività, di verificare l'applicazione di misure di prevenzione quali: informare gli avventori sul pericolo dei sinistri stradali con la fauna vagante, verificare il rispetto dei limiti di velocità nelle ore notturne lungo le strade di maggior scorrimento e di favorire il trasporto collettivo in un'ottica di coordinamento tra la pianificazione della mobilità e le esigenze di tutela ambientale proprie dell'area protetta.

Di dare mandato al Direttore di predisporre come previsto all'art. 14.2 "idonei studi e approfondimenti scientifici tesi a conseguire risultati qualitativamente compatibili" con il contesto naturale contermini. Tali studi, da effettuare non solo nell'area della presente deliberazione, ma anche in quelle con caratteristiche simili, devono essere sottoposti alla valutazione del Consiglio Direttivo per le eventuali valutazioni ed interventi correttivi.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Considerato che,

Il Comune di Sirolo tramite il SUAP ha richiesto a questo Ente con nota prot.n. 4533 del 19/03/2026 acquisita a ns. prot. al n. 856 l'autorizzazione per l'attività di "sala da ballo, discoteche e locali assimilabili", ai fini del rilascio della relativa licenza.

Il comune di Sirolo quindi "ritiene necessario il rilascio dell'autorizzazione da parte del Parco del Conero così come previsto dell'art. 16.4. del Regolamento del Parco".

La richiesta di autorizzazione come indicato dal tecnico di parte è per esercizio dell'attività di "discoteca

“come definita dall’ art. 1, lettera f) del DM 19 agosto 1996 “oggetto di parere favorevole espresso dalla CCVPLS con verbale n.2/2026 - prot. 2847, del 16.02.2026”.

Il Comune di Sirolo indica anche che “Al riguardo preme precisare che, in sede di Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, questa amministrazione ha dovuto necessariamente prendere atto di quanto ritenuto dal TAR Marche con sentenza n. 1066/2025 (doc. 4) ancorché gravata da ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato rubricato al n. 1754/2026 R.G.”.

L’attività per cui si chiede l’autorizzazione è presentata dalla ditta Casacon srl per il locale ubicato in via Bosco 2 (ex Conchiglia Verde), per l’esercizio permanente di attività di discoteca ai sensi dell’art. 1, lettera f) del DM 19 agosto 1996.

Il locale in questione è stato oggetto di rilascio di nulla osta con determina direttoriale n. 22 N del 04/10/2021.

In sede di rilascio del nulla osta del 2021 la pratica prevedeva (come indicato nel me.v.i. allegato al progetto), tra l’altro " la sistemazione permanente di mini diffusori acustici tropicalizzati, idonei a resistere all’esposizione prolungata in luoghi aperti (sole, vento, salsedine, umidità), su supporti quali muri o colonne. Questi altoparlanti saranno pilotati da 3 amplificatori a 4 canali. La pressione acustica massima degli amplificatori è di 110 dB, valori che non vengono raggiunti per le caratteristiche dell’accompagnamento musicale che caratterizza la struttura e che si lavorerà "con una soglia intorno ai 74 dB, più che idonea quale sottofondo musicale, i valori che giungono oltre i confini del locale stimati in 50 m, vengono stimati con un’attenuazione al di sotto della soglia dei 40 dB, definiti ininfluente dalla legislazione vigente".

Nella relazione allegata alla richiesta di autorizzazione a firma del "Tecnico Competente in Acustica" viene scritto che "Dalle mappature sopra proposte si vede come sul piano orizzontale di riferimento normativo a 4 mt. dal p.c. l’isofona 40 dB(A) sia posizionata in prossimità del confine del locale, ed alla distanza di 50 mt., i livelli risultano sempre inferiori ai 35 dB(A); nelle mappe in sezione, l’isofona 40 dB(A), si propaga al di fuori dei confini del Casacon sui lati est e sud, parallelamente al piano di calpestio del locale, ponendo pertanto tutto l’ambiente naturale dell’area Parco ad esposizioni ben più inferiori".

Viene anche precisato che "l’attuale configurazione e condizione di utilizzo degli impianti audio, che come sopra detto a pag. 9 risulterà identica ed immutata per il futuro svolgimento dell’esercizio permanente di attività di discoteca ai sensi dell’art. 1, lettera f) del DM 19 agosto 1996".

Nella stessa relazione, per completezza delle valutazioni svolte, si è altresì precisato che tali valori possono essere già superati anche nella fase di non esercizio della discoteca infatti, la zona è stata oggetto di rilevamenti fonometrici diretti e così è relazionata "il livello di rumore residuo LR caratteristico naturale dell’area nella fascia oraria dalle 21:30 alle 05:30 in completa assenza di svolgimento di attività musicale in periodo notturno oltre ad un giorno di chiusura, è risultato dai 45.5 ai 49.5 dB(A), livelli ben superiori ai 40 dB(A) presi a riferimento per le valutazioni sopra afferite".

Dato atto che,

Il regolamento del Parco prevede all’art. 14.2 "Inquinamento Acustico" che "L’Ente Parco fa proprie le zonizzazioni acustiche dei comuni ricadenti nel Parco, e nel caso si rilevi che fonti emissive di rumore, ancorché conformi alle normative vigenti, arrechino disturbo alla fauna e all’ambiente, predispone idonei studi e approfondimenti scientifici tesi a conseguire risultati qualitativamente compatibili" e che "Le autorizzazioni di attività rumorose rilasciate dal Comune, in deroga al vigente piano di zonizzazione acustica (in area di Ri ed Ro e come individuate nella tavola qP 01 del pdp), devono essere rilasciate previa autorizzazione dell’Ente Parco prevedendo ove necessari opportuni accorgimenti per la mitigazione dell’impatto"

Si precisa che risulta plausibile che il tempo minimo utile per la predisporre idonei studi e approfondimenti scientifici tesi a conseguire risultati qualitativamente compatibili non può essere inferiore ai 24 mesi periodo che consente una valutazione completa, attendibile e scientificamente fondata degli impatti dell’attività

sull'ecosistema.

Tale periodo è importante per le seguenti ragioni:

1. osservazione di cicli biologici completi e quindi verificare l'impatto sulla fauna selvatica, la quale è soggetta a cicli biologici e comportamentali su base annuale. Un periodo di 24 mesi consente di monitorare l'impatto dell'attività durante due cicli stagionali completi e quindi consente di:
 - valutare l'impatto su tutte le fasi fenologiche cruciali come il periodo riproduttivo (nidificazione e allevamento della prole in primavera-estate), la migrazione (autunnale e primaverile) e lo svernamento di specie ornitiche, nonché i cicli di attività, letargo e riproduzione dei chiroteri (un periodo inferiore a 12 mesi fornirebbe dati parziali e non rappresentativi);
 - distinguere gli impatti reali dalle fluttuazioni naturali e quindi ridurre il rischio che i dati siano viziati da anomalie stagionali o eventi eccezionali occorsi in un singolo anno (es. condizioni meteorologiche atipiche, variazioni demografiche naturali di una specie); la coerenza dei dati raccolti su due cicli annuali conferisce maggiore robustezza scientifica alla valutazione finale;
2. analisi di differenti condizioni operative: l'attività della discoteca ha una sua stagionalità, con un'affluenza e un'intensità prevedibilmente maggiori durante la stagione estiva e nei fine settimana. Un arco temporale di 24 mesi garantisce la possibilità di raccogliere dati durante due distinti periodi di massima attività (due stagioni estive), permettendo di verificare la costanza degli impatti e l'efficacia delle misure di mitigazione prescritte in condizioni di massimo stress per l'ambiente;
3. tempistica per studi e correttivi: gli studi, l'analisi dei dati raccolti durante il monitoraggio e la successiva valutazione da parte del Consiglio Direttivo per l'eventuale adozione di "interventi correttivi" richiedono tempi tecnici e il periodo di 24 mesi appare idoneo per completare l'intero ciclo di: monitoraggio → raccolta dati → analisi scientifica → valutazione amministrativa → decisione finale (conferma, revoca o modifica delle prescrizioni).

Considerato che,

la questione generale è stata anche dibattuta in sede di TAR Marche che si è espresso con sentenza n. 01066/2025 Reg.Prov.Coll. N. 00362/2025 su ricorso proposto da Pil Associati S.r.l. e Casacon S.r.l. Unipersonal contro Comune di Sirolo e con l'intervento di "ad opponendum" di alcuni residenti di zona.

Il TAR osserva che

"non esiste una specifica classificazione catastale "discoteca", la quale è dunque ricompresa nella più generale categoria D3";

"ad ogni buon conto, poiché non è per nulla insolito che nel medesimo edificio possano essere svolte più attività ricadenti in categorie diverse dal punto di vista catastale, non è dirimente ai fini di causa l'attività svolta in via principale" (nella specie D2 - Alberghi e pensioni);

"con specifico riguardo al caso di specie, poi, rileva il fatto che è stato lo stesso Comune di Sirolo a concedere il diritto di superficie trentennale a Pil Associati sull'area su cui sorge un complesso edilizio adibito da decenni sia ad attività di ristorazione che ad attività di intrattenimento musicale".

Poi continua,

"la "discoteca" non è, in generale, una categoria urbanistica specifica, ma è una "attività", la quale può essere svolta in qualsiasi zona del territorio comunale, salvo che non vi siano divieti specifici";

"Nella specie il Comune ha invocato il disposto dell'art. 27 delle N.T.A. del P.R.G., nella parte in cui la norma vieta l'insediamento di attività produttive che causano inquinamento acustico e atmosferico, ma non vi è dubbio che l'art. 27 si riferisca alle attività produttive vere e proprie, ossia le industrie, gli impianti per lo smaltimento e/o il recupero dei rifiuti, etc., visto che sono queste le attività che cagionano sia inquinamento atmosferico che acustico"

"Dal punto di vista urbanistico, però, non vi è alcuna sostanziale differenza fra l'attività che ancora oggi può essere lecitamente svolta nel locale in questione e l'attività di discoteca".

La sentenza del TAR indica poi "Infine, per quanto concerne l'eventuale contrasto con il Piano del Parco del

Conero, si tratta di argomento tirato fuori ex post dalla difesa comunale e non emerso nel corso dell'istruttoria, per cui di esso non si deve tenere conto in questa sede".

Contrasto questo non esistente infatti l'immobile e l'area contermina sono localizzati in Ambito Territoriale Urbano ed in zona di Promozione economica e sociale ove possono essere svolte le attività previste e come evidenziato anche dal TAR non emergono sostanziali differenze "fra l'attività che ancora oggi può essere lecitamente svolta nel locale in questione e l'attività di discoteca, visto che in entrambi i casi l'unico profilo urbanistico rilevante è la necessità di regolare il traffico e la sosta dei veicoli negli orari di funzionamento del locale, e soprattutto nei periodi e negli orari "di punta", "Né si potrebbe opporre, in sede di rilascio dell'autorizzazione, che nelle discoteche spesso affluiscono molte più persone di quelle consentite dagli atti autorizzativi" (competenze queste non di questo Ente)

Inoltre sempre il TAR dichiara,

"È un fatto di comune esperienza che, soprattutto nella stagione estiva (e dunque a finestre aperte), una persona che nelle ore notturne intende riposare non è in grado di apprezzare la differenza, ad esempio, fra un'emissione acustica di 49 dB e un'emissione di 53 dB, perché entrambi questi rumori risultano molesti, seppure la prima emissione deve essere tollerata in quanto rispettosa del limite di legge. Tuttavia la normativa di settore (L. n. 447/1995, D.P.C.M. 14 novembre 1997, D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, etc.) si fonda proprio su soglie numeriche, le quali, oltre tutto, sono quelle su cui si basa la ripartizione del territorio comunale in zone acustiche (Piano Acustico Comunale di cui all'art. 6 della L. n. 447/1995).

Pertanto, se un locale di intrattenimento rispetta la soglia prevista per la specifica zona acustica i residenti non possono lamentare alcun danno ingiusto, anche se, di fatto, la musica disturba il riposo. Naturalmente, oltre a ciò, rilevano i provvedimenti comunali che disciplinano gli orari di funzionamento dei pubblici esercizi, perché spetta all'ente locale territoriale regolare la c.d. movida in modo tale da contemperare i vari interessi coinvolti. È però noto che nella stagione estiva (nonché nei c.d. week end) l'orario di apertura viene di solito prolungato, il che aumenta il disagio dei residenti. Tutte queste problematiche, però, non attengono alla fase autorizzativa, nel corso della quale esse, ove già riscontrate "sul campo" (come è accaduto nella specie), possono al limite implicare una non piena attendibilità della relazione di impatto acustico previsionale (inattendibilità che va però adeguatamente dimostrata dall'amministrazione competente) oppure - il che appare molto più verosimile - l'adozione di una serie di prescrizioni che il gestore del locale dovrà osservare in fase di esercizio a pena dell'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale o da leggi amministrative. Queste misure possono implicare, ad esempio, l'applicazione, ove possibile, di dispositivi che impediscono materialmente al disc jockey di alzare il volume dell'impianto oltre una certa soglia."

Queste considerazioni rispetto alla possibilità di indicare prescrizioni di attenuazione e/o controllo degli impatti dell'attività sull'ambiente, possono essere altresì valide anche rispetto alle nostre competenze per evitare disturbi alla fauna.

Ad esempio, comprendendo i motivi di installazione dei diffusori orientati dalla parte opposta all'abitato per generare il minor disturbo/fastidio possibile ai residenti di zona, per la competenza di questo ente è altresì importante cercare di scongiurare impatti negativi sul contesto ambientale contermina in particolare verso le aree naturali (zona di riserva Orientata) che sono localizzate dalla parte opposta (sud/ sud-est).

Dal punto di vista faunistico, infatti recenti rilevamenti hanno qui individuato la presenza di specie di uccelli e pipistrelli anche di interesse conservazionistico a livello comunitario quali: *Emberiza hortulana*, *Caprimulgus europaeus*, *Buteo buteo*, *Falco peregrinus*, *Phalacrocorax carbo sinensis*, e tra i chiropterari *Barbastella barbastellus*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Miniopterus schreibersii*, ecc.

La bibliografia con approfondimenti sull'impatto acustico sulle specie animali è piuttosto scarsa; inoltre si

evidenzia l'ampia variabilità delle risposte in funzione individuale, delle singole popolazioni, degli ambienti più o meno antropizzati, nonché delle stesse fonti di impatto.

In relazione alla stima dell'impatto acustico, che assume un ruolo rilevante nell'attività in oggetto, si prende come riferimento la fase che determina la maggiore emissione, cioè l'utilizzo di amplificatori e diffusori in particolare nelle ore serali e notturne, quando maggiore è la percezione uditiva e quando il rumore di fondo tende a diminuire.

Il disturbo provocato dall'innalzamento del livello del rumore è stato analizzato per scavi di grandi opere quali infrastrutture stradali, metanodotti o impianti dell'attività estrattiva, come anche per il traffico veicolare, ma è ancora poco sviluppata la bibliografia inerente manifestazioni ricreative e musicali. È nota, tuttavia una certa capacità di recupero di molte specie di uccelli nel tornare ad eventuali siti riproduttivi, una volta cessata la fonte di disturbo, in dipendenza dell'entità del disturbo, della sua durata e intermittenza, della vicinanza, del periodo fenologico in cui si manifesta e della specie.

La possibilità che il rumore legato ad attività umane possa avere un impatto fisiologico e comportamentale sulla fauna è tuttora oggetto di studio, ma sono noti cambiamenti comportamentali (allontanamento dal territorio di nidificazione), mascheramento dei segnali di riconoscimento e comunicazione tra conspecifici, alterazione nel rilevamento di suoni di predatori e/o delle prede, aumento dello stress, alterazione dei livelli ormonali per la riproduzione, ecc. È proprio l'avifauna ad essere maggiormente influenzata dalle perturbazioni del rumore, dato che soprattutto per i passeriformi, l'udito è alla base della comunicazione intraspecifica. Questi infatti, più che gli altri vertebrati, utilizzano una vasta serie di suoni per la comunicazione, l'accoppiamento, la marcatura del territorio e per numerose altre funzioni sociali.

In generale, gli uccelli sentono meglio in frequenze comprese tra 1 e 5 kHz, con una sensibilità assoluta (compresa tra 0 e 10 dB) che spesso si avvicina alla frequenza di massima sensibilità, solitamente compresa tra i 2 e i 4 kHz. I rapaci notturni possono rilevare suoni molto meno intensi di quanto non riescano a fare i Passeriformi (passeri, storni, fringuelli) o altri non-passeriformi (ad esempio polli, tacchini, piccioni). I Passeriformi, inoltre, hanno un udito migliore alle alte frequenze rispetto ai non Passeriformi.

Poiché le frequenze dei canti e dei richiami della maggior parte degli uccelli si concentrano nella gamma di massima sensibilità uditiva (1-4 kHz), i suoni, inclusa la musica, che contengono componenti significative in questa gamma di frequenze hanno un'elevata probabilità di interferire con la loro comunicazione.

La Soglia uditiva degli uccelli varia, ma in ambienti silenziosi, possono percepire suoni a livelli piuttosto bassi. I livelli di disturbo vengono così sintetizzati:

- da 50-60 dB(A) (livelli tipici di una conversazione animata o di un rumore di fondo urbano moderato), il rumore può iniziare a mascherare i canti degli uccelli, rendendo più difficile la comunicazione.
- Livelli superiori a 70-80 dB(A) (come quelli prodotti da traffico intenso, cantieri o musica ad alto volume) possono causare stress significativo, interferire con il foraggiamento e la cura della prole, e portare all'allontanamento dall'habitat.
- Esposizioni prolungate a livelli superiori a 90-100 dB(A) (come vicino a concerti o discoteche all'aperto) possono potenzialmente causare danni fisiologici all'udito degli uccelli, anche se questo aspetto è ancora poco studiato.

Come è noto l'Ente Parco ha intrapreso l'iter per l'aggiornamento dei piani di gestione dei siti natura 2000 e tra le misure di conservazione proposte vi è quella di regolamentare gli spettacoli musicali con le seguenti limitazioni:

Gli spettacoli musicali (intendendo qualsiasi evento che preveda musica con amplificazione) all'interno del sito sono vietati se non autorizzati previa Valutazione d'Incidenza.

Gli eventi musicali sono autorizzabili nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il livello sonoro sia limitato ad un massimo di 40 dBA ad una distanza di 10 m;
- nella stessa località non siano previsti eventi a distanza di meno di 6 giorni l'uno dall'altro a eccezione di Portonovo nel periodo luglio-settembre;
- sia previsto l'utilizzo della tecnologia Line Array o comunque impianti ad emissione controllata in grado di emettere il suono direzionato e circoscritto al solo spazio di interesse.

Va precisato che la sopra detta misura non è ancora in vigore e che il locale in oggetto non è ubicato nel sito.

In ogni caso resta valido quanto indicato nel Regolamento del Parco all'Art. 16.4 - Attività sportive o ludiche-ricreative o musicali.

La ditta Casacon ha prodotto lo Screening di Vinca in cui si afferma che l'attività di discoteca si svolge in una fascia oraria conforme alla normativa di protezione della fauna (dalle ore 22:00 alle ore 03:00) per inquinamento luminoso e sonoro. A supporto, anche dal punto di vista acustico, è stata predisposta valutazione di impatto che garantisce la suddetta protezione (documento redatto in data 05/03/2026 a firma tecnico competente Dott. Paolo Carotti).

Si ricorda infine, la problematica legata al possibile aumento del numero di veicoli per le strade del Parco nelle ore notturne legata all'attività di discoteca, soprattutto dopo le 3 nelle strade ad alto scorrimento che partono da Sirolo con conseguente aumento del rischio di incidenti con fauna vagante con particolare riferimento alla specie cinghiale, capriolo e lupo che nelle ore notturne, sentendosi più sicuri, escono dai rifugi alla ricerca di cibo.

Sulla base di quanto sopra risultano in essere le condizioni per deliberare in merito all'autorizzazione all'attività di "sala da ballo, discoteche e locali assimilabili", della ditta Casacon srl con locale ubicato in via Bosco 2 (ex Conchiglia Verde).

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)

- cod. 42204 -

Il presente **verbale** viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Luigi CONTE

IL DIRETTORE

F.to Marco ZANNINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione:

è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 13/04/2026

è stata comunicata: Prefettura di Ancona

è stata trasmessa in data, prot. n. alla Regione Marche – Comitato di Controllo

- E' divenuta esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami

decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento

a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità

nella seduta del n.

lì,

Il Direttore

F.to Marco Zannini